

Portale Notarile
Notaio.org

Dal 1999 il Sito dei Praticanti Notai®

Bando

Concorso Notarile 2013

Decreto 22 marzo 2013 – Concorso a 250 posti di notaio

22 marzo 2013

(pubblicato nella G.U. n. 25 del 29 marzo 2013 – 4^a serie speciale – “Concorsi ed esami”)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE REGGENTE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche, “Ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili”;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913 n. 89, “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche, “Norme per il conferimento dei posti notarili”;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e succ. modifiche, “Disposizioni sul conferimento dei posti di notaio”;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, “Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio”;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, “Norme complementari sull’ordinamento del notariato”;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, contenente modificazione all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l’art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, così come modificato dall’art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367

Visto l’art. 11 co. 1 legge 5 ottobre 1962, n. 1539, “Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili”;

Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200, “Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, “Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio”;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239 concernente “Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili”;

Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”, in relazione all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, “Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo”;

Visto l’art. 7, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" anche in riferimento all'art. 15 legge 12 novembre 2011 n. 183;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili";

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475, "Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7, co. 1, della legge 28 novembre 2005 n. 246";

Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 233, "Disposizioni in materia di concorso notarile";

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con legge n. 4 aprile 2012 n. 35, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

DECRETA

Art. 1 Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. E' altresì necessario che gli aspiranti non siano stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di notaio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3 Presentazione della domanda – Termini e modalità

1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) **deve essere esclusivamente presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante** e indirizzata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I – Via Arenula n. 70 – cap. 00186 – Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie speciale – "Concorsi ed Esami".
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse.
4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.); e) i numeri telefonici di reperibilità; f) l'indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, qualora questo sia diverso dal luogo di residenza; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima; i) di non aver riportato condanne penali; l) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti; m) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza data o confermata da una università italiana con l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148; n) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; o) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili; p) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. q) gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

5. Alla domanda i candidati devono allegare:

1. quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17.12.97 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24.12.97 (G.U., n. 3 del 05.01.98), indicando il codice tributo "729T". Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
2. quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese di concorso.
6. I candidati portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli art. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
7. I candidati residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda con le quietanze al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
8. La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
10. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I, Via Arenula, 70 - cap. 00186 Roma - con lettera raccomandata. **La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto Ufficio.**

11. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4 Cause di non ammissione al concorso

Non sono ammessi al concorso:

1. coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
3. coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari;
4. coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione direttamente al Ministero della Giustizia;
5. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. L'esclusione dal concorso verrà comunicata all'interessato con provvedimento motivato.

Art. 5 Prove di concorso

1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e l'esposizione dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
 1. diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
 2. disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
 3. disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6 Commissione esaminatrice

Alle operazioni concorsuali sovrintende la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art.66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che sarà nominata almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con decreto del Ministro della Giustizia.

Art. 7 Diario delle prove scritte

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013.

2. In detta Gazzetta si darà comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
 1. identificazione personale;
 2. ritiro della tessera di ammissione;
 3. consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della Commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio.

5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
6. A sensi dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, scritto in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la necessità di essere assistiti da personale dell'amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la Commissione, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, oltre che autorizzare l'assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata all'atto dell'identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un'autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato.

Art. 8 Esame orale e attribuzione dei punteggi

1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato l'idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953; dalla data di affissione decorreranno i termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.

4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame a posti di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai concorrenti a favore dei quali è applicato l' aumento di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su trecento.

Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70, 00186 Roma – entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della Repubblica competente.

Art. 10 Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
 1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 5. gli orfani di guerra;
 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 8. i feriti in combattimento;
 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
3. dalla minore anzianità anagrafica.

Art. 11 Documentazione per la nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire, altresì, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma – a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'atto di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
 3. il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
 4. il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
 5. il certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile competente, dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra entro 150 giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

7. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della moralità e della condotta incensurabile, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12 Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parità di condizioni, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 13 Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso, è approvata con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile.
2. Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, può essere aumentato nella misura prevista dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233, il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
3. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14 Assegnazione sede

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, Via Arenula n. 70 – 00186 Roma – una dichiarazione in bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una residenza notarile ubicata nella provincia di Bolzano è richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. I posti notarili della provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle d'Aosta è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno dei posti della regione Valle d'Aosta, devono allegare alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, l'esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese in originale o in copia autenticata.
4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione con l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all'assegnazione della sede qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, 22 marzo 2013

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE Marco Mancinetti

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 26 marzo 2013

Portale Notarile

*N*otario.org



Dal 1999 il Sito dei Praticanti Notai®